

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Avv. Leonardo Patroni Griffi ..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 27 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2010 il cliente consumatore ha chiesto all'ABF di 1) accertare e dichiarare che l'intermediario ha provveduto all'erogazione della somma di € 9.638,77 in relazione al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile nella completa inosservanza delle prescrizioni contenute nella normativa di settore ossia senza il benestare dell'Ente Previdenziale (INPS) e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento del ridetto contratto; 2) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'intermediario per omesso o carente svolgimento di adeguata attività istruttoria con totale e assoluta manleva del consumatore; il tutto alla luce delle motivazioni allegate sotto la voce altra documentazione.

In particolare, il consumatore – richiamando quanto già esposto in sede di reclamo – ha contestato all'intermediario di aver concesso il finanziamento, garantito da cessione pro solvendo della pensione INPS pur in presenza di altra precedente cessione (relativa ad altro finanziamento stipulato per il tramite dello stesso "agente" - meglio sarebbe dire mediatore - che aveva procurato il contratto con l'intermediario) che avrebbe impedito l'operazione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, con nota depositata in grave ritardo in data 2 aprile 2010, dopo aver precisato di aver agito quale mandatario di altra società finanziaria, ha contestato ogni addebito.

## **DIRITTO**

Il ricorso è stato presentato esclusivamente nei confronti dell'intermediario mandatario senza coinvolgere la società finanziaria erogante il mutuo, del quale si domanda la nullità o annullamento. Il mandato conferito all'intermediario per la stipula del contratto di mutuo non comporta però la legittimazione passiva di questi per le azioni dipendenti da tale contratto; ne consegue che la domanda di nullità o annullamento non può essere accolta e va rigettata.

Peraltro tale domanda, al pari di quella con cui si chiede di dichiarare la responsabilità dell'intermediario per omesso o carente svolgimento dell'attività istruttoria, è comunque infondata nel merito, ove si consideri che la normativa in materia di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento pensionistico non prevede che il preventivo benessere dell'ente previdenziale sia condizione di validità del contratto di mutuo; mentre le disposizioni contrattuali che subordinano l'erogazione del mutuo a tale benessere sono evidentemente poste nel solo interesse del mutuante. Né appare consentito al mutuatario, secondo una logica di buona fede, avvalersi della mancanza di una condizione che sapeva non esistere, per aver stipulato un precedente contratto di finanziamento con altra società per il tramite dello stesso mediatore, le cui eventuali responsabilità tuttavia non sono esaminabili da questo Collegio.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

Il Presidente

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI